



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 NOVEMBRE 2012, N. 1673

Reg. (CE) 1698/2005 - P.S.R. 2007-2013. Asse 2 Misura 216 “Sostegno agli investimenti non produttivi” - Approvazione del Programma operativo di misura in ordine alle Azioni 1 e 2 e disposizioni in merito all’attivazione di Bandi territoriali nell’anno 2012

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 NOVEMBRE 2012, N. 1673

Reg. (CE) 1698/2005 - P.S.R. 2007-2013. Asse 2 Misura 216 "Sostegno agli investimenti non produttivi" - Approvazione del Programma operativo di misura in ordine alle Azioni 1 e 2 e disposizioni in merito all'attivazione di Bandi territoriali nell'anno 2012

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- il Regolamento (CE) n. 1698 del 20 settembre 2005 del Consiglio europeo sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento (CE) n. 1290 del 21 giugno 2005 del Consiglio europeo sul finanziamento della politica agricola comune e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento (CE) n. 1974 del 15 dicembre 2006 della Commissione europea che reca disposizioni di applicazione al citato Regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento (UE) n. 65 del 27 gennaio 2011 della Commissione europea e sue successive modifiche ed integrazioni che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le Misure di sostegno dello sviluppo rurale, abrogando il Regolamento (CE) n. 1975/2006;
- il Regolamento (CE) n. 73 del 19 gennaio 2009 del Consiglio europeo che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e che modifica i Regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 ed abroga il Regolamento (CE) n. 1782/2003;
- il Regolamento (CE) n. 1122 del 30 novembre 2009 della Commissione europea che reca le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo e sue successive modifiche ed integrazioni;

Visti:

- il Programma di Sviluppo Rurale (di seguito per brevità indicato come PSR) della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2007-2013, attuativo del citato Reg. (CE) n. 1698/2005, nella formulazione allegata alla propria deliberazione n. 1144 del 30 luglio 2012 (Versione 7) approvata dalla Commissione europea con comunicazione CM/II(2012)1046658 del 20 luglio 2012, come risultante dal riassetto proposto con le deliberazioni n. 431 del 16 aprile 2012 e n. 815 del 18 giugno 2012;
- le proposte di modifica del P.S.R. (Versione 8) di cui alla propria deliberazione n. 1395 del 27 settembre 2012, notificata alla Commissione europea in pari data;
- la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 e successive modifiche recante norme per l'esercizio delle funzioni in materia di agricoltura;

- la L.R. 23 luglio 2001, n. 21 che istituisce l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna;

Preso atto che il PSR prevede, fra l'altro:

- un piano di finanziamento suddiviso per contributo totale annuale del FEASR (paragrafo 6.1), un piano finanziario per Asse (paragrafo 6.2) ed una ripartizione indicativa per Misura (paragrafo 7);
- che la programmazione degli interventi complessivi è articolata su due livelli: regionale e provinciale;
- che strumento della programmazione provinciale è il Programma Rurale Integrato Provinciale (PRIP), elaborato dalle Province in collaborazione con le Comunità Montane, con i contenuti e secondo le modalità definiti dal PSR stesso;
- che, per dare attuazione alle scelte programmatiche del livello provinciale e per metterle in relazione con le effettive possibilità di implementazione delle strategie, una parte delle risorse pubbliche mobilitate nel PSR è ripartita ai territori provinciali, riservando al livello regionale la quota di risorse necessaria alla realizzazione di interventi di valenza regionale e sovraprovinciale;

Richiamata la propria deliberazione n. 1477 del 7 ottobre 2010 recante la ridefinizione finanziaria e tempistica dei bandi delle Misure dell'Asse 2 del PSR, nonché le precedenti deliberazioni inerenti alle previsioni finanziarie del P.S.R., n. 1441 dell'1 ottobre 2007, n. 1559 in data 22 ottobre 2007, n. 101 del 28 gennaio 2008, n. 332 dell'8 febbraio 2010, nonché la deliberazione n. 1132 del 26 luglio 2010;

Atteso che per avviare l'attuazione delle Misure comprese nel PSR, secondo la sequenza procedurale definita nel PSR medesimo, alla Regione compete l'adozione dei Programmi Operativi d'Asse per definire nel dettaglio le procedure d'accesso ai finanziamenti, le modalità di gestione ed i tempi di attivazione delle procedure di selezione delle domande;

Richiamate pertanto le deliberazioni:

- n. 168 dell'11 febbraio 2008 con la quale è stato approvato il Programma Operativo dell'Asse 2 del PSR che definisce nel dettaglio le procedure d'accesso ai finanziamenti, le modalità di gestione ed i tempi di attivazione delle procedure di selezione delle domande, comprensivo dei Programmi Operativi delle Misure 211, 212, 214 (esclusa l'Azione 7), 216 (Azione 3) e 221;
- n. 363 del 17 marzo 2008 con cui sono state emanate disposizioni inerenti all'attribuzione delle zonizzazioni,

alla definizione del meccanismo di selezione Misure/Azioni, oltre ad altre disposizioni di integrazione e modifica alla predetta deliberazione n. 168/2008;

- n. 331 dell' 8 febbraio 2010 con cui sono stati approvati il Programma Operativo delle Azioni 1 e 2 della Misura 216 "Sostegno agli investimenti non produttivi" e le relative Schede tecniche e sono state apportate modifiche alle modalità di attribuzione delle superfici alle zonizzazioni previste per l'attuazione del PSR, di cui alla deliberazione n. 363/2008;
- n. 1393 del 20 settembre 2010 con cui sono state apportate modifiche ed integrazioni ai Programmi Operativi dell'Asse 2 e della Misura 214 e sono state approvate la versione consolidata dei relativi documenti e le Schede tecniche attuative di specifiche Azioni della predetta Misura;
- n. 712 del 31 maggio 2010 con la quale sono state individuate le violazioni di impegni ed i livelli di gravità, entità e durata di cui al Regolamento (CE) n. 1975/2006 e al DM MIPAAF n. 30125/2009 in relazione alle predette Azioni 1 e 2 della Misura 216;
- n. 1618 del 7 novembre 2011 con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni ai Programmi Operativi della Misura 214, della Misura 216, Azioni 1, 2 e 3, nonché ridefinite la tempistica e le disposizioni per l'attivazione dei bandi in deroga al Programma Operativo dell'Asse 2 e alla sopracitata deliberazione n. 1477/2010;
- n. 1585 del 29 ottobre 2012 con la quale è stata tra l'altro approvata la versione consolidata del Programma Operativo dell'Asse 2;

Considerato che dall'analisi dello stato di attuazione della Misura 216 "Sostegno agli investimenti non produttivi" - anche a seguito dei bandi emanati negli anni 2010 e 2011 - si sono evidenziate risorse libere sia per l'Azione 1 "Accesso al pubblico e gestione faunistica", sia per l'Azione 2 "Conservazione di ecosistemi di alta valenza naturale e paesaggistica";

Ritenuto opportuno consentire l'attivazione di un ulteriore bando territoriale sull'Azione 1 "Accesso al pubblico e gestione faunistica" e sull'Azione 2 "Conservazione di ecosistemi di alta valenza naturale e paesaggistica", in deroga a quanto definito dalle deliberazioni n. 331/2010 e n. 1477/2010 e secondo le modalità definite nell'allegato 1 alla presente deliberazione;

Atteso:

- che le Province interessate potranno utilizzare per l'Azione 1 fino all'80% delle risorse libere totali relative alle Azioni 1 e 3, così come quantificate nella tabella sottostante, essendo stati destinati 845.826,00 € all'avviso pubblico regionale relativo all'Azione 3 della Misura 216, di cui alla deliberazione n. 1585 del 29 ottobre 2012, oltre eventuali economie risultanti da precedenti bandi:

Risorse	Misura 216 – Azione 1 - 3								
	Bologna	Ferrara	Forli-Cesena	Modena	Reggio Emilia	Parma	Piacenza	Ravenna	Rimini
Disponibilità versione attuale PRIP	597.264	1.796.717	34.992	1.509.838	1.014.736	342.280	405.519	1.068.182	258.446
Impegni al 30 agosto 2012	475.352	233.536	17.535	375.381	497.626	206.987	216.389	748.665	27.373
Risorse libere complessive	121.912	1.563.181	17.457	1.134.457	517.110	135.293	189.130	319.517	231.073
Risorse libere azione 1 nella misura massima 80% delle risorse libere	97.530	1.250.545	13.966	907.566	413.688	108.234	151.304	255.614	184.858

- che per l'Azione 2 le Province interessate potranno utilizzare integralmente le risorse libere quantificate nella tabella sotto riportata, oltre ad eventuali economie risultanti da precedenti bandi:

Risorse	Misura 216 – Azione 2	
	Ferrara	Ravenna
Disponibilità versione attuale PRIP	1.940.909	831.818
Totale impegni	-	677.640
Risorse libere complessive	1.940.909	154.178

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;
- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni;
- la propria deliberazione n. 1950 del 13 dicembre 2010 "Revisioni della struttura organizzativa della Direzione Generale Attività Produttive, Commercio e Turismo e della Direzione Generale Agricoltura";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio Rabboni;

A voti unanimi e palesi

delibera:

- 1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;

- 2) di prevedere l'attivazione di un ulteriore bando territoriale relativo all'Azione 1 "Accesso al pubblico e gestione faunistica" ed all'Azione 2 "Conservazione di ecosistemi di alta valenza naturale e paesaggistica" della Misura 216 "Sostegno agli investimenti non produttivi";
- 3) di stabilire che, oltre ad eventuali economie risultanti da precedenti bandi,
- per l'Azione 1 le Province interessate possano utilizzare le risorse libere, come quantificate nella tabella sottostante:

	Misura 216 – Azione 1								
	Bologna	Ferrara	Forli-Cesena	Modena	Reggio Emilia	Parma	Piacenza	Ravenna	Rimini
Risorse libere complessive	97.530	1.250.545	13.966	907.566	413.688	108.234	151.304	255.614	184.858

- per l'Azione 2 le Province interessate possano utilizzare integralmente le risorse libere quantificate nella tabella sotto riportata:

	Misura 216 – Azione 2	
	Ferrara	Ravenna
Risorse libere complessive	1.940.909	154.178

- 4) di approvare pertanto il Programma Operativo della Misura 216 - Azioni 1 e 2 e le Schede Tecniche Attuative di Azione, secondo la formulazione di cui agli Allegati 1 e 2, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, per l'attivazione dei bandi territoriali a valere sull'annualità 2013;
- 5) di prevedere che il Direttore Generale Agricoltura, economia ittica e attività faunistico-venatorie possa disporre, per motivate esigenze, proroghe al termine di presentazione delle domande per l'intero territorio regionale;
- 6) di disporre infine la pubblicazione in forma integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

ALLEGATO 1



*PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
(PSR 2007-2013)*

Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005
Titolo IV, Capo I, Sezione 2, Articolo 36 lettera a) punto vi) - Sottosezione 1 Articolo 41

*Misura 216
Sostegno agli investimenti non produttivi*

*PROGRAMMA OPERATIVO DI MISURA
Azioni 1 e 2*

INDICE

- 1 Obiettivi**
- 2 Caratteristiche della Misura**
- 3 Beneficiari**
- 4 Requisiti e adempimenti**
- 5 Aree di applicazione**
- 6 Procedimenti amministrativi**
 - 6.1 Bandi territoriali
 - 6.2 Competenza dei procedimenti istruttori
 - 6.2.1 Demarcazione con le azioni ad investimento della Misura 412 “Qualificazione ambientale e territoriale”
- 7 Domande di aiuto**
 - 7.1 Presentazione
 - 7.2 Progetto e documentazione da allegare
 - 7.3 Istruttoria delle domande di aiuto
 - 7.4 Ammissibilità delle spese
- 8 Realizzazione degli interventi**
 - 8.1 Tempi di attuazione degli interventi
 - 8.2 Proroga
 - 8.3 Varianti al progetto
 - 8.3.1 Cambio di beneficiario
- 9 Domande di pagamento e rendicontazione delle spese**
 - 9.1 Presentazione
 - 9.2 Istruttoria delle domande di pagamento
- 10 Gestione finanziaria**
- 11 Controlli**
- 12 Perdita dei requisiti e inadempimenti**
- 13 Riferimenti**
- 14 Obblighi informativi**

Principali definizioni e abbreviazioni

PSR 2007-2013:	Programma di Sviluppo Rurale in attuazione del Reg. (CE) 1698/2005
PRIP:	Programma Rurale Integrato Provinciale
Domanda di aiuto:	domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime ai sensi del Regolamento (CE) n. 1698/2005 (art. 2, lett. a), del Reg. (UE) n. 65/2011 e successive modifiche ed integrazioni)
Domanda di pagamento:	domanda di un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali (art. 2, lett. b) del Reg. (UE) n. 65/2011 e successive modifiche ed integrazioni)
Rete Natura 2000	i richiami alla Direttiva n. 79/409/CEE sono da intendersi riferiti alla Direttiva 2009/147/CE
Schede tecniche attuative di Azione della Misura 216:	specifiche tecniche delle Azioni 1, 2 e 3

1. Obiettivi

Le disposizioni contenute nel presente Programma operativo hanno l'obiettivo di definire in dettaglio le modalità di gestione e le procedure di accesso ai finanziamenti previsti dall'Azione 1 "Accesso al pubblico e gestione faunistica" e dall'Azione 2 "Conservazione di ecosistemi di alta valenza naturale e paesaggistica" della Misura 216 "Sostegno agli investimenti non produttivi" del PSR 2007-2013, al fine di dare attuazione alla Misura stessa attraverso specifici bandi territoriali a valere sull'annualità 2013.

2. Caratteristiche della Misura

La Misura 216 "Sostegno agli investimenti non produttivi" prevede le seguenti Azioni a gestione territoriale provinciale:

- Azione 1 - Accesso al pubblico e gestione faunistica
- Azione 2 - Conservazione di ecosistemi di alta valenza naturale e paesaggistica
- Azione 3 - Ripristino di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario

Per il dettaglio degli impegni si rimanda alla descrizione contenuta nel PSR 2007-2013 e alle ulteriori specificazioni contenute nelle "Schede tecniche attuative di Azioni della Misura 216" (di seguito Schede tecniche).

Per quanto concerne l'Azione 3 della Misura 216 si rinvia da ultimo alla deliberazione di Giunta regionale n. 1585 del 29 ottobre 2012.

3. Beneficiari

Possono beneficiare degli aiuti previsti dalle Azioni 1 e 2 della Misura 216 i soggetti individuati dal PSR 2007-2013, in possesso dei requisiti di cui al successivo paragrafo 4.

In particolare, gli imprenditori agricoli devono esercitare attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del c.c., come modificato dal D.Lgs. n. 228/2001, essere in possesso di partita IVA agricola o combinata ed iscritti, se ne ricorre l'obbligo in base alle caratteristiche aziendali, al registro delle imprese della C.C.I.A.A.

4. Requisiti e adempimenti

Per beneficiare dei sostegni finanziari previsti dalle Azioni 1 e 2 della Misura 216, i richiedenti devono possedere e rispettare i requisiti e le condizioni di accesso prescritte nel PSR 2007-2013, nel presente Programma operativo e nelle Schede tecniche.

Oltre alle condizioni generali previste dal PSR si rimanda, in particolare, al paragrafo 5.2.8 "Altri requisiti generali comuni a più misure" per il requisito riferito all'iscrizione all'anagrafe delle aziende agricole.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti costituisce motivo di non ammissibilità. Si intende per mancanza anche il conseguimento del requisito in un momento successivo alla presentazione della domanda di aiuto.

I beni acquistati e le opere realizzate sono soggetti al vincolo di destinazione d'uso secondo quanto previsto dall'art. 72 del Reg. (CE) n. 1698/2005 e dall'art. 19 della L.R. 15/1997. In caso di mancato rispetto di tale vincolo si applicano le disposizioni stabilite dalla medesima L.R. 15/1997 e dall'art. 30 del Reg. (UE) n. 65/2011.

5. Aree di applicazione

La Misura si applica alle superfici agricole incluse nel progetto - di cui al successivo paragrafo 7.2 - ricadenti nelle aree indicate nel PSR 2007-2013 al paragrafo "Localizzazione" delle Azioni 1 e 2 della Misura 216.

Per “terreno agricolo/superficie agricola” si intende la superficie agricola di cui al Reg. (CE) n. 1200/2009 individuabile a catasto terreni.

Sono escluse le aree forestali o comunque quelle che sono oggetto di interventi della Misura 227 “Sostegno agli investimenti forestali non produttivi” del PSR 2007-2013 della Regione Emilia-Romagna.

A tali superfici è attribuita la zonizzazione secondo le modalità definite nell’Allegato 1 della deliberazione della Giunta regionale n. 1585 del 29 ottobre 2012.

Non possono essere oggetto del sostegno finanziario superfici agricole ricadenti in territori di altre Regioni.

6. Procedimenti amministrativi

6.1 Bandi territoriali

Secondo quanto stabilito dal paragrafo 5.3.2.4 del PSR, gli Enti territoriali approvano, sulla base delle indicazioni contenute nel PSR, nel PRIP, nel presente Programma e nelle Schede tecniche i bandi per l’accesso alle Azioni 1 e 2 della Misura 216.

Il PSR prevede inoltre che l’Azione 1 della Misura 216 venga attuata attraverso specifici Accordi Agroambientali approvati dalle Amministrazioni provinciali.

I bandi per l’accesso all’Azione 1 devono, pertanto, essere elaborati anche sulla base delle indicazioni contenute negli specifici Accordi Agroambientali approvati.

Le Amministrazioni provinciali interessate all’attuazione sia dell’Azione 1 sia dell’Azione 2, sono tenute all’adozione di un unico bando per consentire a chiunque abbia interesse a realizzare un progetto, finalizzato alla gestione faunistica e/o alla fruizione pubblica all’interno dell’area di applicazione dell’Accordo, di presentare domanda di aiuto.

I bandi dovranno essere approvati entro il 30 novembre 2012.

6.2 Competenza dei procedimenti istruttori

Ai fini dell’espletamento dei procedimenti istruttori (istruttoria in merito all’ammissibilità e alla selezione delle domande di aiuto e istruttoria sulle domande di pagamento) si individua un’unica Amministrazione titolare del procedimento (di seguito Amministrazione titolare) secondo le condizioni di seguito indicate:

- per le domande con investimenti fissi oppure fissi e mobili, è competente l’Amministrazione sul cui territorio ricade la prevalenza economica degli investimenti fissi previsti nel progetto per i quali viene presentata domanda di aiuto;
- per le domande con solo investimenti mobili, è competente l’Amministrazione sul cui territorio ricade la prevalenza della superficie interessata al progetto per il quale viene presentata domanda di aiuto.

6.2.1 Demarcazione con le azioni ad investimento della Misura 412 “Qualificazione ambientale e territoriale”.

Nell’ambito delle aree ammissibili dall’Asse 4, deve essere garantita la demarcazione degli interventi attivati dalle Amministrazioni provinciali con la Misura 216 – Azione 1 da quelli attivati dai GAL con l’applicazione delle azioni ad investimento della Misura 412 “Qualificazione ambientale e territoriale”.

A tal fine si stabilisce che, in un medesimo territorio, qualora siano attivati i procedimenti per la raccolta delle domande di un bando GAL e di un bando provinciale, le aziende situate in area GAL (demarcazione geografica e temporale) dovranno presentare domanda sul bando attivato dal GAL e non potranno presentare domanda di aiuto sul bando provinciale. Non è ammesso presentare domande su bandi attivati sia dal GAL sia dalla Provincia che attengano ad uno stesso intervento (demarcazione per intervento). Per “intervento” si intendono gli interventi elencati sul Sistema Operativo Pratiche di AGREA, nel quadro della domanda “Piano investimenti Asse 2”.

7. Domande di aiuto

7.1 Presentazione

I soggetti di cui al paragrafo 3 “Beneficiari” possono beneficiare dei sostegni previsti in attuazione delle Azioni 1 e 2 della Misura 216, qualora presentino domanda di aiuto e risultino collocati, a seguito di apposita istruttoria, in graduatoria in posizione utile al finanziamento.

Le domande di aiuto per le Azioni 1 e 2 dovranno essere presentate secondo le modalità indicate da AGREA nel Manuale vigente “PSR 2007-2013 – Reg. (CE) n. 1698/2005 – Procedura Operativa generale per la presentazione delle domande”.

La presentazione delle domande dovrà avvenire a partire dal 3 dicembre 2012 e comunque entro e non oltre il 18 gennaio 2013.

Le domande di aiuto devono essere corredate di una copia del progetto elaborato secondo le indicazioni di seguito riportate.

7.2 Progetto e documentazione da allegare

Il progetto - corredato da tutte le informazioni utili per lo svolgimento delle attività istruttorie e per l’attribuzione dei punteggi - dovrà essere supportato dai seguenti documenti:

1. *relazione generale* con la quale si definiscono:

- a) le finalità del progetto;
- b) la coerenza con gli obiettivi generali della Misura e quelli specifici dell’Azione per cui il progetto è presentato;
- c) la coerenza con gli strumenti di programmazione territoriali vigenti nell’area su cui insiste il progetto; nel caso specifico dell’Azione 1 il progetto dovrà essere coerente con i contenuti dell’Accordo Agroambientale a cui il progetto fa riferimento (cfr. Scheda tecnica attuativa – Azione 1).

2. *relazione tecnica* che dovrà riportare:

- a) la descrizione analitica degli interventi e degli investimenti che si intendono realizzare tra quelli previsti nel PSR, nelle Schede tecniche e nel bando; al fine di determinare il vincolo di destinazione d’uso di cui alla L.R. n. 15/1997, per ogni investimento il beneficiario dovrà indicare se si tratta di investimento “fisso” o “mobile”;
- b) esclusivamente per gli investimenti fissi, il computo metrico estimativo dei lavori previsti;
- c) la descrizione degli interventi di manutenzione che si intendono attuare per garantire il mantenimento degli interventi per tutta la durata relativa al vincolo di destinazione d’uso, così come definita dall’art. 19 della L.R. 15/1997.

Il computo metrico estimativo di cui alla lettera b) deve essere redatto facendo riferimento al “Prezzario regionale per opere ed interventi in agricoltura” in vigore oppure, per gli investimenti non compresi in tale prezzario, all’“Elenco Prezzi per opere forestali di iniziativa pubblica” in vigore.

Per gli investimenti non compresi nelle voci dei prezzari e per le attrezzature mobili è necessario fornire:

- almeno tre preventivi di spesa di ditte in concorrenza su carta intestata;
- una relazione tecnico-economica che evidenzi, con riferimento al preventivo scelto, le motivazioni della scelta effettuata.

3. *copia della cartografia C.T.R.* - in scala congrua individuata nei bandi - riportante la delimitazione della superficie interessata al progetto e la localizzazione degli investimenti.

4. *copia dell'estratto di mappa* - in scala congrua individuata nei bandi - su cui si intende eseguire gli interventi, con indicazione dell'esatta ubicazione degli investimenti che si intendono eseguire ad esclusione delle attrezzature mobili.
5. *elaborati grafici dei manufatti*, qualora previsti nel progetto.
6. *cronoprogramma*, redatto in relazione alla tipologia e all'importo degli investimenti da realizzare con espressa previsione del termine previsto per l'ultimazione dei lavori che non potrà superare il limite fissato al paragrafo 8.

Per quanto riguarda la superficie interessata al progetto di cui al punto 3, essa identifica il territorio oggetto di investimenti fissi e/o mobili ed è costituita da uno o più poligoni da riportare sulla cartografia allegata alla domanda. Nella cartografia devono essere indicati gli investimenti fissi previsti dal progetto come elementi puntuali (ad es. cartelloni, altane ecc.) e lineari (sentieri, recinzioni ecc.). Un poligono è identificato dalla relazione funzionale esistente tra gli investimenti e il territorio su cui gli stessi vengono realizzati. Qualora gli investimenti siano separati da zone non ammissibili e/o superfici forestali, le aree di progetto dovranno essere separate in più poligoni. La congruità della relazione funzionale tra gli investimenti e il territorio su cui gli stessi insistono sarà verificata durante la fase istruttoria della domanda; con riferimento alla sussistenza o meno di tale relazione funzionale, l'Amministrazione titolare potrà escludere dal progetto gli investimenti che ritiene non congrui.

Qualora tuttavia l'esclusione degli investimenti comporti l'impossibilità di perseguire le finalità del progetto, la domanda non sarà ritenuta ammissibile a finanziamento.

La localizzazione puntuale degli investimenti mobili (ad es. gabbie) può non essere indicata sulla cartografia, fermo restando comunque che tali investimenti possono essere utilizzati solo all'interno delle aree di progetto.

Tutta la documentazione tecnica dovrà essere allegata alla domanda e debitamente sottoscritta dal beneficiario. Qualora l'ordinamento vigente lo preveda, tale documentazione dovrà essere predisposta e firmata da un professionista abilitato ed iscritto all'Albo.

Infine, il beneficiario dovrà allegare alla domanda di aiuto i seguenti documenti:

- a) in caso di investimenti fissi da realizzare su superfici agricole che non siano di proprietà:
 - nulla-osta del proprietario delle superfici agricole che attesti il suo assenso alla realizzazione degli investimenti;
 - dichiarazione del proprietario delle superfici agricole su cui si intendono realizzare gli investimenti con cui si attesti di essere a conoscenza del vincolo di destinazione d'uso stabilito per gli investimenti dalla L.R. 15/1997;
- b) in caso di investimenti fissi in aree protette: richiesta di nulla-osta all'Ente di gestione; in ogni caso, al momento della concessione è necessario l'accertamento d'ufficio circa il rilascio del nulla-osta;
- c) ove ricorra il caso: copia della richiesta per l'autorizzazione alla realizzazione dell'investimento (per esempio permesso di costruire); in ogni caso, al momento della concessione è necessario l'accertamento d'ufficio circa il rilascio dell'effettiva autorizzazione.

7.3 Istruttoria delle domande di aiuto

L'Amministrazione titolare provvede all'istruttoria atta a verificare il possesso dei requisiti di ammissibilità e delle condizioni di accesso, all'applicazione dei criteri di selezione indicati nel bando, nonché all'approvazione delle graduatorie suddivise per Azioni.

L'utilizzo dei criteri di selezione deve tener conto di quanto stabilito nel PSR 2007-2013, nei PRIP e nella Parte generale del Programma Operativo dell'Asse 2 di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1585 del 29 ottobre 2012, oltre a quanto previsto nel presente Programma.

Le domande presentate saranno ordinate utilizzando i criteri di seguito elencati:

- *Criteri territoriali*: le priorità attribuite a questi criteri si riferiscono alle aree preferenziali elencate nel PSR (cfr. Azione 1 della Misura 216) e nei PRIP;
- *Criteri tecnici*: si riferiscono alle specifiche tecniche del progetto e devono riguardare gli elementi di seguito elencati:
 - Tipologia degli interventi presenti nel progetto; le Amministrazioni provinciali, in coerenza con le proprie programmazioni territoriali, attribuiscono specifici livelli di priorità a ciascuno degli interventi previsti dalle Azioni 1 e 2. In presenza di Accordo Agroambientale, i diversi livelli di priorità assegnati ad interventi realizzati all'interno delle aree individuate dall'Accordo medesimo non possono essere mai superati da livelli di priorità assegnati ad interventi o combinazioni di interventi realizzati fuori dalle aree stesse (a titolo esplicativo si riporta di seguito una tabella nella quale gli interventi vengono indicati genericamente da una lettera)

<i>Tipologia di intervento</i>	<i>Livello di priorità dell'intervento nell'area dell'AAA</i>	<i>Livello di priorità dell'intervento fuori dall'area dell'AAA</i>
Y ₁	P14	P4
Y ₂	P13	P3
Y ₃	P12	P2
Y _n	P11	P1

- *Criteri soggettivi*: si riferiscono alle caratteristiche dei beneficiari e ad essi sono attribuiti specifici livelli di priorità. Tali criteri devono riguardare gli elementi di seguito elencati:
 - Sottoscrizione del beneficiario dell'Accordo Agroambientale (per avvalersi di tale priorità il beneficiario dovrà indicare nella relazione generale del progetto i riferimenti di approvazione dell'Accordo Agroambientale sottoscritto);
 - Adesione del beneficiario ad iniziative anche in corso, coerenti e/o interrelate con le finalità delle Azioni della Misura 216 (per avvalersi di tale priorità il beneficiario dovrà riportare nella relazione generale del progetto i riferimenti dell'iniziativa a cui ha aderito, allegando alla domanda di aiuto copia della documentazione che attesta tale adesione);
 - Adesione del beneficiario ad altre Misure dell'Asse 2 e/o 3 del PSR.

Le Amministrazioni provinciali individuano nel bando i criteri di selezione ed i relativi livelli di priorità, ivi incluso i criteri di precedenza in caso di parità di punteggio.

Il livello di priorità connesso ai criteri territoriali si attribuisce a tutta la superficie interessata al progetto qualora questa ricada per almeno il 50% nelle aree preferenziali stabilite dal PSR e/o dal PRIP.

La superficie interessata al progetto dovrà:

- riguardare esclusivamente superfici agricole, pertanto sono escluse le superfici forestali;
- essere verificata dall'Ente competente attraverso l'utilizzazione di sistemi informativi territoriali e loro applicativi.

Qualora la dotazione finanziaria destinata a ciascuna Azione risulti sufficiente al soddisfacimento di tutte le domande pervenute ritenute ammissibili, le Amministrazioni competenti hanno la facoltà di approvare un elenco di beneficiari senza l'attribuzione dei punteggi derivanti dall'applicazione degli specifici criteri di selezione. Tale facoltà dovrà essere espressamente prevista nei bandi.

In ogni caso le domande di aiuto di importo finanziario inferiore o uguale a 300,00 euro non potranno essere considerate ammissibili.

L'Amministrazione titolare:

- dovrà determinare, nella comunicazione di ammissibilità della domanda di aiuto, la data entro la quale il beneficiario dovrà essere in possesso degli eventuali titoli abilitativi previsti dalle normative di settore per l'esecuzione degli interventi;

- adotterà l'atto di concessione, che sarà comunque unico per singola domanda, anche se il progetto riguarda territori di più Amministrazioni.

7.4 Ammissibilità delle spese

Per quanto attiene all'ammissibilità delle spese si rinvia:

- all'articolo 71 del Reg. (CE) 1698/2005 e successive modifiche ed integrazioni e ai contenuti del documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi" realizzato dalla Direzione generale dello Sviluppo Rurale del Mipaaf ed approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 18 novembre 2010, con specifica esclusione dei capitoli: 2.3 "Acquisto di materiale usato"; 2.4 "Acquisto di terreni"; 2.5 "Acquisto di beni immobili"; 2.10 "Leasing"; 2.11.1 "Fondi di garanzia". Tali categorie di spese non sono infatti ammissibili ai fini del presente bando.

Per quanto riguarda il capitolo 2.6 "Fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro" del medesimo documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi" si specifica che per gli interventi realizzati mediante prestazioni volontarie di manodopera, il contributo verrà liquidato sulla base del tempo impiegato e della tariffa oraria e giornaliera per prestazioni equivalenti computabili dal Prezziario regionale per opere e interventi in agricoltura e dall'"Elenco Prezzi per opere forestali di iniziativa pubblica" in vigore. In ogni caso, è necessario fornire fatture relative ai materiali acquistati.

Non verranno riconosciute come spese ammissibili le prestazioni volontarie di manodopera per quelle tipologie di investimenti per le quali non è possibile stabilire la congruità (quali, ad esempio, quelle preliminari di scavo o movimentazione terra). In ogni caso non verranno riconosciute come spese ammissibili le prestazioni volontarie di manodopera per gli investimenti connessi all'attuazione dell'Azione 2.

- a quanto prescritto nel PSR al par. 5.2.8 "Altri requisiti generali comuni a più misure", per quanto riguarda nello specifico:
 - a) Pagamento di anticipi per il sostegno agli investimenti;
 - b) Elegibilità dell'IVA;
 - c) Materiale usato di sostituzione;
 - d) Spese generali.

In ogni caso, non sono ammesse spese per la gestione e la manutenzione degli investimenti.

8. Realizzazione degli interventi

8.1 Tempi di attuazione degli interventi

I beneficiari devono realizzare gli interventi previsti dal progetto e presentare la domanda di pagamento allegando la rendicontazione delle spese sostenute, nel rispetto dei tempi indicati dal cronoprogramma allegato alla domanda di aiuto. In ogni caso, l'ultimazione dei lavori e la presentazione della domanda di pagamento con allegata la rendicontazione delle relative spese dovrà necessariamente avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2013, pena la revoca del contributo e fatta salva eventuale proroga di cui al successivo paragrafo.

8.2 Proroga

Si ammette la presentazione di un'unica istanza di proroga a condizione che la realizzazione degli interventi avvenga entro e non oltre 180 giorni dalla data prevista di fine lavori, pena la revoca del contributo concesso.

In tal caso il beneficiario è tenuto a presentare, entro i 30 giorni successivi alla nuova data di fine lavori, la domanda di pagamento allegando la rendicontazione delle spese sostenute, pena la revoca del contributo concesso.

8.3 Varianti al progetto

E' ammessa la presentazione di una sola variante al progetto, purché essa sia motivata e autorizzata con atto dell'Amministrazione titolare. In ogni caso, le modifiche proposte non devono:

- a) contrastare con le finalità della Misura e della specifica Azione per cui è stata presentata domanda di aiuto; nel caso specifico dell'Azione 1 è necessario che la variante richiesta dal singolo beneficiario non comprometta gli obiettivi fissati dall'Accordo Agroambientale;
- b) influire sui punteggi attribuiti in base ai criteri di selezione utilizzati per l'ammissione al finanziamento;
- c) comportare il superamento dell'importo complessivo del finanziamento approvato;
- d) comportare lo spostamento della data prevista per la fine dei lavori oltre quanto disposto dal precedente paragrafo 8.1.

8.3.1 Cambio di beneficiario

Un caso particolare di variante è il cambio di beneficiario che pertanto deve essere valutato sulla base delle condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente paragrafo 8.3.

Il cambio di beneficiario può aversi nel periodo che intercorre tra la concessione dell'aiuto ed il pagamento del contributo. In questa fase:

1. nel caso di ente pubblico sono riconoscibili al subentrante pubblico anche le spese sostenute dal beneficiario originario;
2. nel caso di soggetto privato:
 - sono riconoscibili al subentrante solo le spese da questo sostenute dopo la presentazione della domanda di variante;
 - nel caso di cambio di beneficiario dovuto a causa di forza maggiore (ad esempio cambio di ragione sociale dovuto a decesso di uno dei soci o del titolare) o nei casi in cui l'impresa beneficiaria venga a modificarsi per consentire l'inserimento o il completo subentro di un giovane agricoltore che rientra nell'ambito familiare ai sensi dell'art. 230 bis c.c., sono riconoscibili al subentrante anche le spese sostenute dal beneficiario originario.

Dopo il pagamento, possono intervenire situazioni di modificazione della natura giuridica del soggetto che ha percepito il contributo o può subentrare un diverso soggetto nella conduzione degli interventi.

Per rispettare gli obiettivi previsti all'art. 72 del Reg (CE) n. 1698/2005, è inoltre necessario che il nuovo soggetto gestore dell'intervento assuma tutti gli impegni e i vincoli già in capo al beneficiario del contributo, compreso l'obbligo di rispondere di eventuali infrazioni, garantendo la restituzione degli aiuti per i quali fosse pronunciata decadenza con conseguente recupero.

Al verificarsi di tali condizioni, l'amministrazione che ha rilasciato la concessione, dietro richiesta documentata del subentrante e dopo aver effettuato le opportune verifiche, adoterà una specifica decisione di accoglimento o rigetto.

9. Domande di pagamento e rendicontazione delle spese

Con riferimento all'art. 2 del Reg. (CE) n. 65/2011, lettera b), e successive modifiche ed integrazioni i sostegni previsti dalle Azioni 1 e 2 della Misura 216 possono essere corrisposti ai beneficiari che presentano "domanda di pagamento".

9.1 Presentazione

Le domande di pagamento dovranno essere presentate ad avvenuta realizzazione degli investimenti oggetto delle Azioni 1 e 2 della Misura 216, secondo le modalità indicate da AGREA nel Manuale vigente "PSR 2007-2013 – Reg. (CE) n. 1698/05 – Procedura Operativa generale per la presentazione delle domande".

Ai fini della rendicontazione finale degli interventi eseguiti, il beneficiario dovrà presentare esclusivamente congiuntamente alla domanda:

- a) stato finale dei lavori;
- b) copia dei titoli giustificativi (fatture, note spese, o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente) delle spese sostenute con documentazione attestante l'avvenuta effettuazione del pagamento. Le spese non saranno ritenute ammissibili se i pagamenti, al momento della presentazione della domanda, non sono stati ancora effettuati, o se sono stati effettuati con modalità non ammissibili in base a quanto previsto dalle citate "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi"; sono in ogni caso esclusi i pagamenti di qualsiasi importo effettuati in contanti;
- c) ove ne ricorra il caso, verbali di regolare esecuzione delle opere oppure di collaudo.

9.2 Istruttoria delle domande di pagamento

L'istruttoria delle domande di pagamento è effettuata dall'Amministrazione titolare in relazione a quanto previsto negli specifici bandi territoriali e secondo le prescrizioni in ordine alle attività di controllo ed alle deleghe previste da AGREA.

10. Gestione finanziaria

Le Amministrazioni provinciali dovranno riportare nei bandi l'effettiva disponibilità, nel rispetto di quanto di seguito riportato, oltre all'ammontare di eventuali economie risultanti da precedenti bandi:

Azione 1:

	Misura 216 – Azione 1								
	Bologna	Ferrara	Forli-Cesena	Modena	Reggio Emilia	Parma	Piacenza	Ravenna	Rimini
Risorse	97.530	1.250.545	13.966	907.566	413.688	108.234	151.304	255.614	184.858

Azione 2:

Risorse	Misura 216 – Azione 2	
	Ferrara	Ravenna
Risorse complessive	1.940.909	154.178

11. Controlli

Le attività di gestione e controllo sono effettuate in conformità a quanto riportato:

- nel Reg. (UE) n. 65/2011 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare gli articoli della Parte II "Norme in materia di gestione e di controllo", Titolo II "Sostegno allo sviluppo rurale nell'ambito dell'Asse 1 e dell'Asse 3 e per determinate Misure contemplate dall'Asse 2 e dall'Asse 4";
- nel paragrafo 11 del PSR 2007-2013;
- nel D.M. 30125 del 22 Dicembre 2009 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" e successive modifiche ed integrazioni;
- nella deliberazione della Giunta Regionale n. 712 del 31 maggio 2010 "Reg. (CE) 1698/2005 e PSR 2007-2013. Individuazione delle violazioni di impegni e dei livelli di gravità, entità e durata di cui al Reg. (CE) 1975/2006 ed al DM MIPAAF 30125/2009 per la Misura 216 -

Azioni 1 e 2 ed indicazioni operative riferite all'Azione 1.”.

Come da paragrafo 11.1.2 del PSR 2007-2013 compete all'Organismo Pagatore Regionale (AGREA), o ai soggetti da esso delegati, l'effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria.

12. Perdita dei requisiti e inadempimenti

E' previsto il recupero dei pagamenti indebitamente percepiti (vedi art. 5 del Reg. (UE) n. 65/2011 e art. 80 del Reg. (CE) 1122/2009 e loro successive modifiche ed integrazioni).

13. Riferimenti

Per quanto non espressamente previsto nel presente Programma, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi e alle loro successive modifiche e integrazioni:

- Legge Regionale 30 maggio 1997 n. 15 che disciplina le funzioni amministrative in materia di agricoltura;
- Legge Regionale 23 luglio 2001 n. 21 che istituisce l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna;
- Reg. (CE) n. 1290/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
- Reg. (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
- Reg. (CE) n. 1974/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- Reg. (UE) n. 65/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013;
- Ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia;
- documento “Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi” realizzato da Direzione generale dello Sviluppo Rurale del Mipaaf ed approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 18 novembre 2010.

14. Obblighi informativi

Per quanto riguarda gli obblighi informativi in capo ai beneficiari, si rimanda a quanto previsto nella deliberazione della Giunta regionale n. 1077 del 26 luglio 2010 nella quale sono disciplinate le modalità di adempimento dei predetti obblighi ed i livelli di gravità, entità e durata delle eventuali violazioni e delle conseguenti riduzioni/esclusioni.

ALLEGATO 2



*PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
(PSR 2007-2013)*

Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005
Titolo IV, Capo I, Sezione 2, Articolo 36 lettera a) punto vi) - Sottosezione 1 Articolo 41

*Misura 216
Sostegni agli investimenti non produttivi*

**SCHEDE TECNICHE ATTUATIVE DI AZIONI
Azione 1 – Accesso al pubblico e gestione faunistica**

Le parti in carattere corsivo sono tratte dal PSR 2007-2013

AZIONE 1 – Accesso al pubblico e gestione faunistica

Giustificazione logica alla base dell'intervento

In seguito alla rinaturalizzazione dei terreni non più coltivati, compresi gli interventi effettuati in tal senso con precedenti Regolamenti comunitari, in diverse aree della Regione si sono diffuse numerose specie di fauna selvatica, alcune delle quali di interesse comunitario. Si ritiene pertanto necessario dare continuità agli interventi di accesso al pubblico effettuati con il Regolamento 2078/92, sostenendo la conservazione e il ripristino delle strutture e dei percorsi, finalizzati anche alla connessione di emergenze paesaggistiche e naturalistiche esistenti.

Nei territori di montagna e di collina, la progressiva riduzione dell'attività agricola ha accentuato la presenza di alcune specie di ungulati, quali per esempio cinghiale, cervo e capriolo con densità territoriali tali da renderne significativo l'impatto sull'ambiente e sulle attività agricole. La presenza di queste specie mette in evidenza due importanti elementi di criticità strettamente correlati tra loro: da un lato l'impatto che comunque, anche a densità adeguate, queste specie esercitano sulle attività agricole presenti e dall'altro una certa uniformità strutturale di molte aree forestali, tuttora in una fase evolutiva non sufficientemente accompagnata dai necessari interventi selvicolturali. La mancanza di tali interventi comporta l'inaccessibilità che, unita alla rarefazione/scomparsa delle radure, costringe gli animali a spostarsi e ad occupare i terreni coltivati.

L'Azione si propone di sviluppare una gestione attiva delle risorse naturali, coniugando la gestione faunistica con la promozione di servizi ambientali, attraverso la fruizione pubblica di aree significative dal punto di vista ambientale, e la protezione delle attività economiche da potenziali danni derivanti dalla fauna selvatica. Più in generale con questa Azione si intende favorire la messa in atto, da parte dei beneficiari, della gestione sostenibile dell'agroecosistema relativamente a tutte le sue componenti, dunque non solo produttive ma anche legate alla fauna selvatica, la cui presenza, se ben governata, costituisce motivo di diversificazione ambientale e quindi di biodiversità.

Obiettivi e collegamento con la strategia dell'Asse

- *Salvaguardare e valorizzare la biodiversità di specie e habitat dei territori agricoli e forestali, in particolare delle aree agricole ad alto valore naturalistico (AVN).*
- *Favorire una corretta gestione delle aree della Rete Natura 2000.*

Obiettivi operativi

Realizzare e/o mantenere le condizioni per la valorizzazione del patrimonio faunistico in funzione delle attività turistico-ricreative promuovendo la fruizione pubblica del territorio anche con finalità di educazione ambientale.

Descrizione dell'Azione

Gli interventi riguardano progetti finalizzati alla:

- a) *realizzazione e ristrutturazione di sentieri e piazzole per escursioni e visite naturalistiche;*
- b) *realizzazione di cartellonistica;*
- c) *schermature finalizzate a mitigare il disturbo sulla fauna;*
- d) *punti di osservazione per bird watching e per la gestione della fauna selvatica (ad esempio capanni, altane e torri di osservazioni);*
- e) *strutture per la gestione della fauna selvatica finalizzate a garantirne la coesistenza con le attività produttive agro-forestali (ad esempio: nidi artificiali, comprese le piattaforme per favorire la nidificazione delle cicogne, opere e dispositivi per la prevenzione);*
- f) *interventi finalizzati al sostentamento della fauna selvatica (sono esclusi, in ogni caso, interventi finalizzati alla realizzazione di colture a perdere per l'alimentazione della fauna selvatica);*

Tali interventi possono essere realizzati solo su terreni agricoli e potranno essere finalizzati anche alla gestione faunistica in coerenza con gli obiettivi della L.R. n. 8/94 e della L.R. n. 6/05.

In ogni caso, le aree individuate dagli artt. 19 e 22 della LR n. 8/94 e oggetto della localizzazione degli interventi (cfr. paragrafo Localizzazione) non possono essere interessate dall'attività di caccia.

In relazione a quanto stabilito dal Programma operativo della Misura 216 – Azioni 1 e 2, il progetto deve avere una durata tale da consentire il rispetto del termine ultimo per la conclusione delle realizzazioni degli investimenti fissi e mobili, fissato al paragrafo 8 del P.O.M. medesimo.

Le caratteristiche strutturali di realizzazione degli interventi di seguito descritte, qualora non già disciplinate nella deliberazione di Giunta regionale relativa all'individuazione delle violazioni di impegni (n. 712/2010), sono da considerarsi requisiti di ammissibilità e pertanto sono soggette al disposto del paragrafo 4 "Requisiti e adempimenti" e del paragrafo 12 "Perdita dei requisiti e inadempimenti" del Programma Operativo di Misura 216 – Azioni 1 e 2 .

Tutti gli interventi sopra richiamati dovranno essere realizzati impiegando, ove possibile, materiali che si inseriscano armonicamente nell'ambiente di realizzazione, quali:

- legno trattato al naturale;
- canne/cannicciati;
- inerti naturali o ghiaietto stabilizzato;
- terra battuta;
- siepi vive costituite da specie arbustive e/o arboree autoctone.

In ogni caso, è vietato l'uso di materiali che provochino un significativo impatto ambientale anche in termini di impatto visivo (a tal fine nella scelta dei materiali è necessario prediligere colori che meglio si integrino con quelli del paesaggio circostante).

Sia nella fase di realizzazione degli interventi che durante la gestione degli stessi è necessario adoperare le opportune cautele ed accorgimenti al fine di non arrecare disturbo alla fauna presente, in particolare dall'avifauna nidificante.

Gli interventi di cui al punto c) hanno l'obiettivo di mitigare l'impatto derivante dalla presenza antropica anche lungo i sentieri ed i percorsi di cui al punto a). Le schermature devono essere realizzate impiegando esclusivamente materiali quali legno, canne e/o cannicciati, siepi costituite da specie arbustive e/o arboree autoctone (per l'elenco delle specie ammesse si rimanda all'Allegato A della deliberazione di Giunta regionale n. 1585 del 29 ottobre 2012).

In generale, quando le strutture sono finalizzate all'accesso al pubblico devono essere realizzate in modo da garantire la fruizione anche da parte di un'utenza disabile. Tali strutture possono essere realizzate anche con la finalità di renderle fruibili ad usi didattici: in tal caso sarà necessario attrezzarle (arredi, materiale didattico, etc.) in maniera adeguata a ricevere la specifica utenza (anche scolastica).

Inoltre, l'accesso al pubblico dovrà essere disciplinato in relazione a:

- periodo consentito/periodo di divieto;
- frequenza degli accessi;
- numero massimo di persone per accesso (se necessario);
- orari;
- modalità di esecuzione della visita (ad esempio a piedi, a cavallo, in bici).

Tali elementi devono essere pianificati considerando la necessità di salvaguardare i cicli riproduttivi della fauna stanziale e migratoria.

Il beneficiario si impegna ad assicurare la manutenzione di tutti gli interventi per tutto il periodo di durata dell'impegno. Il dettaglio delle operazioni di manutenzione necessarie dovrà essere definito nell'Accordo Agroambientale e ripreso nei progetti presentati dal singolo beneficiario.

In ogni caso, per il controllo della vegetazione è escluso l'utilizzo dei diserbanti (tale divieto si applica sulle superfici direttamente interessate dagli interventi maggiorate di una fascia di rispetto estesa fino a due metri per lato).

In caso di investimenti mobili, poiché questi possono essere spostati da una zona all'altra è necessario che il beneficiario detenga un apposito registro nel quale vengono annotati per ogni bene mobile oggetto di finanziamento:

- un codice identificativo;
- l'area di utilizzazione; tale area deve essere aggiornata ad ogni spostamento del bene identificato attraverso il codice identificativo ad esso attribuito.

Localizzazione

Tutto il territorio regionale, limitatamente:

- *alle aree della Rete Natura 2000;*
- *alle Aree protette individuate dall'articolo 4 della L.R. n. 6/05 e alle Zone di protezione della fauna selvatica e alle zone di rifugio individuate dagli artt. 19 e 22 della LR n. 8/94; si precisa che la classificazione relativa ad una zona oggetto della presente azione, deve permanere per tutta la durata dell'Accordo Agroambientale attuativo dell'Azione.*
- *alle aree interessate da ripristini ambientali realizzati con il Reg. (CE) n. 2078/92 o con il Reg. (CE) n. 1257/99.*

Nel rispetto dei vincoli indicati sopra, si stabilisce una priorità per le aree agricole ricadenti nelle seguenti aree preferenziali:

- *Zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE, come individuate dalla cartografia operativa prodotta dalle Province in applicazione della L.R. n. 50/95 e successivi aggiornamenti (art. 30 del titolo III delle norme del Piano di Tutela delle Acque);*
- *Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE.*

Beneficiari

- *Imprenditori agricoli singoli o associati - con le modalità di cui alla L. 228/2001 s.m.i.;*
- *Comuni;*
- *Enti di gestione dei Parchi e delle aree protette;*
- *Associazioni competenti in materia di tutela e/o gestione della flora e della fauna selvatica.*

Entità dell'aiuto

L'aiuto consiste in un contributo in conto capitale pari al 70% della spesa ammissibile.

Coerenza ed interrelazioni con altri interventi di sostegno pubblico

La presente Azione è coerente con la Legge n. 157/92, la Legge regionale n. 8/94, la Legge n. 394/91 e con la Legge regionale n. 6/05.

Modalità attuative

L'Azione viene attuata attraverso specifici Accordi agroambientali approvati dalle Province.

L'Accordo agroambientale è promosso dall'Amministrazione provinciale con l'obiettivo di dare attuazione all'Azione 1 della Misura 216.

La Provincia consulta i soggetti, pubblici e privati (inclusi i potenziali beneficiari dei sostegni finanziari) che abbiano un interesse alla realizzazione di progetti finalizzati alla gestione faunistica e/o alla fruizione pubblica di un determinato territorio.

Tale modalità ha pertanto lo scopo di favorire la realizzazione degli interventi previsti dall'Azione attraverso progetti elaborati dai singoli aderenti, che siano coerenti tra loro e con gli obiettivi prefissati dall'Accordo Agroambientale stesso.

Ogni Provincia può promuovere uno o più Accordi Agroambientali.

L'Accordo Agroambientale individua:

- a) l'area di applicazione dell'Accordo, all'interno delle aree ammissibili (cfr. paragrafo Localizzazione);
- b) l'elenco e la descrizione degli interventi che si intendono realizzare tra quelli indicati nel paragrafo "Descrizione dell'Azione";
- c) gli interventi che si intendono prioritariamente realizzare.

Gli Enti territoriali approvano nel proprio bando i contenuti di cui ai punti a), b) e c).

L'Accordo Agroambientale approvato dalla Provincia dovrà almeno contenere:

- gli obiettivi perseguiti dall'Accordo;
- la durata che deve essere commisurata alla destinazione d'uso degli investimenti da realizzare;
- la strategia: con riferimento alle aree oggetto dell'Accordo e agli interventi che si intendono attuare, dovranno essere indicate le motivazioni che hanno condotto alle scelte effettuate. Tali motivazioni devono essere supportate da un'analisi del quadro conoscitivo finalizzata ad individuare i fabbisogni locali in merito alle tematiche della gestione faunistica e/o della fruizione pubblica o connesse alle programmazioni/pianificazioni territoriali esistenti. In ogni caso, le scelte strategiche contenute nell'Accordo devono essere coerenti con le strategie fissate dal PRIP e dagli strumenti di programmazione territoriale (con particolare riferimento agli strumenti di pianificazione e gestione delle Aree protette, alle Misure di conservazione o ai Piani di gestione - qualora presenti - delle aree della Rete Natura 2000, gli strumenti di pianificazione e programmazione faunistico-venatoria).

L'Accordo Agroambientale deve essere sottoscritto dai potenziali beneficiari che intendono avvalersi della relativa priorità.



*PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
(PSR 2007-2013)*

Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005
Titolo IV, Capo I, Sezione 2, Articolo 36 lettera a) punto vi) - Sottosezione 1 Articolo 41

*Misura 216
Sostegni agli investimenti non produttivi*

SCHEDE TECNICHE ATTUATIVE DI AZIONI

**Azione 2 - Conservazione di ecosistemi di alta valenza
naturale e paesaggistica**

Le parti in carattere corsivo sono tratte dal PSR 2007-2013

AZIONE 2 – Conservazione di ecosistemi di alta valenza naturale e paesaggistica

Obiettivi e collegamento con la strategia dell'Asse

L'Azione è rivolta alla tutela delle condizioni naturali o seminaturali di zone umide, costituite da corpi idrici interni e permanenti, ricadenti in ZPS per le quali sono necessarie opere di conservazione e di ripristino ambientale. La straordinaria ricchezza di biodiversità degli habitat e delle specie presenti nelle zone umide, in particolare di quelle del Delta del Po ricomprese all'interno dell'omonimo Parco regionale, può essere messa rapidamente a rischio dall'assenza di interventi che contrastino l'interramento, che consentano la regolare miscelazione delle acque dolci e salmastre garantendo la peculiarità ambientale di questi delicati ecosistemi che costituiscono paesaggi ad alta valenza naturale e sono funzionali all'efficienza della Rete Natura 2000.

Obiettivi operativi

- Conservare e mantenere la funzionalità del sistema idrico costituito da elementi naturali e seminaturali per consentire lo scambio delle acque interne con quelle esterne e garantire la continua movimentazione e circolazione delle stesse sull'intera superficie delle zone umide;
- Mantenere espurgati i fondali dei canali sub-lagunari e circondariali per contrastarne l'interrimento e favorire il costante apporto di ossigeno disciolto, la miscelazione fra acque dolci e salate e i processi biologici naturali;
- Mantenere e ripristinare i gradienti e i livelli dolci e salmastri differenziati, per favorire nicchie ambientali diversificate all'interno della valle;
- Mantenere e migliorare lo stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario.

Descrizione della Azione

Gli interventi riguarderanno progetti finalizzati a promuovere la conservazione e l'efficienza degli equilibri idraulici per favorire la circolazione delle acque dolci e salmastre, per conservare la vegetazione emersa e sommersa, per prevenire l'inquinamento delle acque, nonché per contrastare la presenza di specie invasive esterne.

In relazione a quanto stabilito dal Programma Operativo della Misura 216 – Azioni 1 e 2, il progetto deve avere una durata tale da consentire il rispetto del termine ultimo per la conclusione degli investimenti fissi e mobili, fissato al paragrafo 8 del Programma medesimo.

I progetti possono prevedere le seguenti tipologie di spesa da realizzare su terreni agricoli:

- opere finalizzate al mantenimento dell'equilibrio idraulico;
- ripristino e realizzazione di canalizzazioni sub-lagunari e circondariali;
- ripristino, sagomatura e/o realizzazione di arginature, dossi e barene;
- ripristino o realizzazione di opere o manufatti per ostacolare la presenza di specie animali e vegetali invasive esterne;
- ripristino o realizzazione di habitat compatibili con le zone umide;
- ripristino e realizzazione di percorsi attrezzati per la fruizione pubblica degli habitat oggetto di intervento.

In ogni caso, così come definito dal PSN, gli interventi direttamente connessi alle attività di acquacoltura non sono previsti dalla presente Azione.

Localizzazione

Zone umide ricadenti nelle Z.P.S. del Delta del Po costituite da corpi idrici interni e permanenti che abbiano tutte le seguenti caratteristiche:

- *acque stagnanti;*
- *acque dolci, salate o salmastre;*
- *estensione minima: 100 Ha.*

Beneficiari

Imprenditori agricoli proprietari o conduttori dei terreni o delle acque, anche in forma associata; Consorzi di Bonifica, Pubbliche Amministrazioni e soggetti gestori dei terreni o delle acque.

Sono esclusi dal beneficio previsto per l'applicazione della presente Azione i soggetti che praticano l'acquacoltura ai fini commerciali.

E' altresì escluso che un beneficiario possa accedere sia ai sostegni finanziari dell'Azione 2 della Misura 216 sia ai contributi concessi a titolo del Fondo Europeo per la Pesca (F.E.P.). Pertanto, un beneficiario che viene ammesso ai contributi concessi a titolo del Fondo Europeo per la Pesca (F.E.P.) in nessun caso potrà accedere al regime di sostegno di cui all'Azione 2 della Misura 216.

Condizioni di ammissibilità

Il beneficiario si impegna per 10 anni al mantenimento e alla conservazione del sito oggetto dell'intervento e a rispettare le misure generali e specifiche di conservazione o i piani di gestione approvati dalle autorità pubbliche a ciò preposte, nonché i disciplinari di gestione definiti negli eventuali accordi sottoscritti con l'autorità pubblica competente.

Il beneficiario si impegna, inoltre, a:

- *evitare l'alimentazione artificiale di fauna ittica e di avifauna nidificante o migratoria;*
- *non praticare l'acquacoltura ai fini commerciali;*
- *evitare l'introduzione di specie animali e vegetali alloctone e contrastarne l'eventuale presenza accidentale, con modalità che non causino impatti negativi sulle specie autoctone;*
- *gestire i livelli idrici e la vegetazione acquatica nel rispetto delle esigenze riproduttive in particolare dell'avifauna di interesse comunitario;*
- *conservare in efficienza le canalizzazioni sub lagunari e circondariali e le arginature;*
- *conservare e/o ripristinare dossi e barene;*
- *mantenere i percorsi attrezzati realizzati in applicazione di precedenti Regolamenti comunitari;*
- *condurre i terreni agricoli di proprietà circostanti, anche nel caso siano posti all'esterno delle ZPS, rispettandone le misure di conservazione, generali o specifiche, nonché i vincoli e le norme di buona gestione contenute negli eventuali piani di gestione di ZPS.*

Il beneficiario si impegna altresì a dotarsi di personale competente per la sorveglianza e la vigilanza in grado di segnalare le emergenze e i pronti interventi per mantenere l'integrità e la sicurezza delle strutture fisiche, per controllare la qualità delle acque ed il buono stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario nonché del paesaggio.

Le condizioni sopra descritte, qualora non già disciplinate nella deliberazione di Giunta regionale relativa all'individuazione delle violazioni di impegni (n. 712/2010), sono da considerarsi requisiti di ammissibilità e pertanto sono soggette al disposto del paragrafo 4 "Requisiti e adempimenti" e

del paragrafo 12 “Perdita dei requisiti e inadempimenti” del Programma Operativo di Misura 216 – Azioni 1 e 2.

Massimale

Il massimale di spesa è determinato in 800.000 €.

Entità dell'aiuto

Il contributo pubblico è calcolato in % della spesa ammissibile e viene erogato in base al piano stralcio annuale, previa esibizione di giustificativi delle spese sostenute ed è pari al:

- 100% della spesa ammissibile per gli enti pubblici;
- 50% della spesa ammissibile per i beneficiari privati.

Coerenza ed interrelazioni

L'Azione è particolarmente coerente con le misure di conservazione per le aree Natura 2000 delle Direttive 79/409/CEE (Uccelli) e 92/43/CEE (Habitat).

COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito <http://bur.regione.emilia-romagna.it>

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.